

Ministero del Tesoro

Temporanee Importazioni per Istituto di Credito ()*

(*) Gli importi "autorizzati" sono riferiti esclusivamente al 1997, mentre gli importi "segnalati" sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 1997 e negli anni precedenti.

PAGINA BIANCA

ATTIVITA' ISTITUTI DI CREDITO NEL PERIODO: 1997

MINISTERO DEL TESORO

TAB. T2

Tipo di Operazione: TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Istituto di Credito	Numero Transazioni Autorizzate	Ammontare Importi Autorizzati	Ammontare Importi Segnalati
Banca Carige	1	10.600.000	
Banca Commerciale Italiana	12	5.915.088.295	826.438.516
Banca di Roma	6	4.923.654.615	862.347.120
Banca Nazionale Lavoro	6	69.040.000	3.799.682.753
Banco di Napoli	4	1.302.845.120	2.448.125.624
Banco S. Paolo Torino	6	169.428.000	7.839.260.970
Credito Agrario Bresciano	0		83.001.057
Credito Italiano	8	4.956.089.290	1.292.448.904
General Bank	1	24.000.000	
TOTALE GENERALE	44	17.370.745.320	17.151.304.944

PAGINA BIANCA

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato "F"

Relazione del Ministro del commercio con l'estero

PAGINA BIANCA



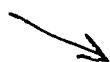
Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e la Gestione del Regime degli Scambi

DIVISIONE IV - U.O.P.A.T.

10 1997 1998

PC/203080



Alla Presidenza del Consiglio
Ufficio Coordinamento Materiali
d'Armamento ed Alta Tecnologia

Via Barberini, 47
Scala B - 1° Piano
ROMA

e, p.c.:

Al Gabinetto
S E D E

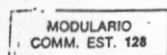
Oggetto: Elementi conoscitivi in ordine alle esportazioni di beni a duplice uso nel 1997.

In rapporto alla richiesta formulata con nota UMA/1/619/0/F7 del 24 novembre u.s., si trasmette, in allegato, una dettagliata nota relativa all'andamento del settore dei beni a duplice uso, nel 1997, ai fini della relazione al Parlamento che codesto Ufficio è tenuto ad elaborare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Mario GERBINO)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Ufficio Coordinamento Materiali d'Armamento ed Alta Tecnologia
10 1997 1998
Prot. n. UMA/1/1388/10/F.7



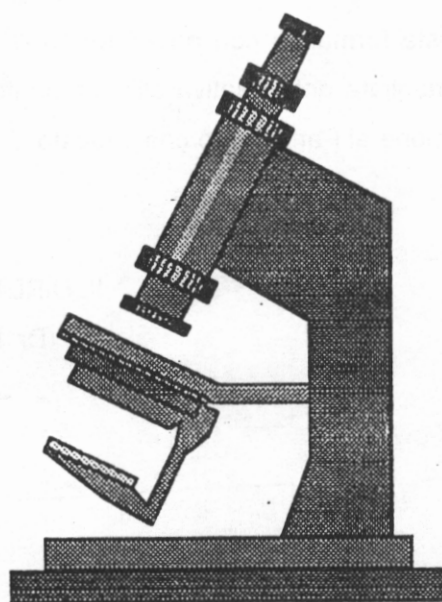
MOD. 1

Ministero del Commercio con l'Estero

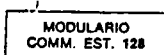
Direzione Generale Per la Politica Commerciale
Divisione IV - UOPAT

**Esportazione di beni
a duplice uso**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
SVOLTA NEL 1997



Ufficio Normative



MOD. 1

Ministero del Commercio con l'Estero

RELAZIONE SULL'EXPORT DI BENI A DUPLICE USO NEL 1997

Anche nel corso del 1997 si sono avute profonde innovazioni normative a livello nazionale e internazionale, che hanno inciso in modo significativo sull'attività amministrativa nel settore dei beni a duplice uso.

REGIMI INTERNAZIONALI

1. In aprile è entrata in vigore la Convenzione armi chimiche, che non solo ha esteso la lista dei prodotti soggetti a controllo per l'esportazione, ma ha anche regolamentato l'importazione di alcuni prodotti particolarmente pericolosi. L'attribuzione delle nuove competenze a questo Ministero ha richiesto la ristrutturazione degli uffici competenti, non tanto in funzione della quantità, quanto della qualità del lavoro, che ora richiede anche specifiche procedure di

consultazione con le autorità estere e, nel caso dell'importazione, una rigida contabilizzazione degli acquisti nell'ambito di un plafond massimo consentito di una tonnellata per ogni prodotto.

2. Sempre per i prodotti chimici, in seno al Gruppo Australia sono state discusse nel mese di ottobre numerose questioni procedurali, con particolare riguardo alla documentazione di supporto alle richieste di autorizzazione. Sulla "Dichiarazione di uso finale" rilasciata dall'importatore/utilizzatore, le autorità italiane e canadesi hanno tentato, con scarso successo, di far approvare un testo "standard" che contenesse tutte le informazioni utili per una valutazione completa dell'operazione. Alla fine di un lungo dibattito, il Gruppo ha però ritenuto opportuno non procedere verso l'armonizzazione proposta, tenuto conto che la diversità delle condizioni di utilizzo in cui possono venirsi a trovare le forniture non consente di individuare sufficienti elementi "comuni" da inserire nelle "dichiarazioni". Si è quindi preferito lasciare alla discrezionalità dei singoli partners il compito di individuare caso per caso il contenuto. Sul piano procedurale interno ciò si è tradotto in un appesantimento dell'attività degli uffici autorizzativi, che, nei casi più delicati devono verificare il comportamento tenuto dagli altri Paesi.
3. Nel settore dei prodotti strategici controllati dal Wassenaar Arrangement i lavori internazionali hanno invece portato ad una consistente liberalizzazione. In particolare, in dicembre, è stato innalzato considerevolmente il limite di controllo degli elaboratori elettronici, passato da 710 a 2000 Mopt/s (milioni di operazioni teoriche al secondo) e sono state depennate alcune macchine utensili. A ciò si aggiunga che il limite massimo degli elaboratori considerati non sensibili è stato anch'esso elevato da 2000 a 4000 Mopt/s.. Per il nostro Paese, grande produttore di tali apparecchiature, le recenti decisioni si sono tradotte in un considerevole beneficio in termini di maggior correntezza delle operazioni, divenute ora del tutto libere o effettuabili con procedura semplificata. Una stima dei risultati concreti non è ancora possibile, ma si deve tener presente che il materiale elettronico, le macchine utensili e le telecomunicazioni rappresentano oltre il 60% del nostro flusso esportativo.

ATTIVITÀ COMUNITARIA

Nell'ambito della normativa comunitaria, si è reso necessario un adeguamento della lista dei beni a duplice uso con l'introduzione di una nuova categoria di prodotti chimici, appositamente dedicata alla **Convenzione per le armi chimiche**. I lavori a Bruxelles hanno richiesto un rilevante sforzo da parte di tutti gli Stati Membri nell'individuazione di prodotti chimici nuovi e di quelli già

contemplati in modo da non creare duplicazioni. Inoltre, da un punto di vista strettamente procedurale, si è reso necessario definire istruttorie differenziate per l'esportazione di tutti i prodotti della Convenzione verso i Paesi non parte, in quanto in questi casi l'autorizzazione può essere data solo dopo il preventivo impegno del Paese importatore a far rispettare l'uso civile del prodotto.

Complessa è stata altresì la definizione dell'istruttoria relativamente ai prodotti che ricadono tanto nel controllo del **Gruppo Australia**, quanto in quello della **Convenzione**. Atteso che, pur con modalità diverse, i due organismi internazionali perseguono il medesimo fine e tenuto conto che la normativa comunitaria rappresenta necessariamente la sintesi di tutti gli impegni assunti dai Paesi membri, a Bruxelles è stato deciso che le autorizzazioni devono essere rilasciate in base al regime più rigido.

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI

Nel corso del 1997 le linee guida di alcune intese internazionali hanno subito modifiche. L'importanza che tali direttive assumono per una corretta applicazione dei controlli all'esportazione hanno imposto un immediato aggiornamento degli uffici competenti attraverso l'esecuzione di programmi di formazione e la predisposizione di un manuale. In quest'ultimo sono state riportate, tradotte in lingua italiana, oltre alle direttive vere e proprie, anche i criteri autorizzativi, le schede relative alla consultazione tra partners, le liste dei prodotti maggiormente sensibili, i facsimile della dichiarazione di utilizzo, ecc. Il lungo e meticoloso lavoro si è rivelato in effetti uno strumento indispensabile non solo per una fedele e consapevole esecuzione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, ma anche per assicurare un adeguato rispetto del principio della sicurezza ad ogni livello di mansione. Inoltre, il manuale è ora in grado di garantire una sufficiente formazione professionale al personale di nuova assegnazione, con risultati positivi in termini di rapidità e correttezza di istruttoria.

NORMATIVA NAZIONALE

1. Sul piano interno, oltre ad una circolare del Ministero delle Finanze, concordata con questa Amministrazione, destinata a sensibilizzare gli operatori sui nuovi impegni derivanti dalla Convenzione Armi Chimiche, sono stati varati due importanti atti normativi:

- il decreto legislativo 89/97, che ha sostanzialmente sostituito la precedente disciplina sul dual use (legge 222/92), non più in linea con la nuova realtà dei rapporti internazionali in materia; con tale nuovo

strumento l'ufficio ha potuto adeguare le proprie procedure di istruttoria e controllo allo standard europeo, con evidenti benefici in termini di maggiore tempestività nel rilascio dei provvedimenti e minori oneri per le aziende;

- il decreto istituito del novo Comitato Consultivo di cui all'art.5 del D.L. 89/97: è previsto che tale Comitato possa dare pareri anche su questioni di carattere generale (procedure, liste, paesi a rischio, ecc.) e ciò potrà indubbiamente rappresentare uno strumento di accelerazione e di completamento della funzione di controllo, spesso esercitata dall'Ufficio sulla base di lunghe consultazioni scritte con le varie amministrazioni interessate.

2) In applicazione del D.L. 89/97, questo Ministero ha poi predisposto e inviato al Consiglio di Stato le bozze dei seguenti due regolamenti:

- regolamento concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione; con esso viene stabilito, tra l'altro, che la Dichiarazione di uso finale va presentata solo per i prodotti maggiormente sensibili destinati a Paesi che non fanno parte dei regimi internazionali di controllo; il decreto non contiene più l'obbligo dell'autenticazione della firma posta in calce al documento, in analogia alle procedure adottate dai nostri partners che non richiedono tale adempimento.

- regolamento concernente l'autorizzazione generale; con esso la procedura semplificata di autorizzazione generale viene estesa ad un numero di prodotti e di destinazioni maggiore rispetto a quello attuale, conformemente a quanto effettuato dai nostri partners in relazione allo sviluppo e diffusione della tecnologia ed ai nuovi rapporti internazionali.

Con tali nuove disposizioni, che dovranno entrare in vigore nel primo semestre 1998, le aziende esportatrici italiane avranno a disposizione una base giuridica perfettamente allineata con quello dei nostri principali paesi concorrenti e saranno così in grado di offrire le proprie forniture in condizioni di pari competitività.

PROCEDURE INTERNE

Particolarmente intensa è stata l'attività svolta in seno al Comitato Consultivo nel corso del 1997 sulle questioni di carattere generale. Sono state messe a punto numerose questioni procedurali: dalla predisposizione dell'ordine del giorno corredato di schede informative sulle singole operazioni, alla estensione e aggiornamento dei "Pareri di Massima", procedura che in precedenza aveva dato soddisfacenti risultati.

Come è noto la Legge 222/92 aveva introdotto i "pareri di massima" come strumento di semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni di esportazioni dei prodotti a duplice uso. Il meccanismo aveva sostanzialmente lo scopo di evitare la ripetizione dei pareri per quelle operazioni, non considerate a rischio, che apparivano in tutto simili o analoghe a precedenti operazioni per le quali il Comitato si era già espresso in senso favorevole.

L'economia dei tempi tecnici di autorizzazione è significativa, se si pensa che l'avviso del Comitato richiede prima la presentazione dell'istanza in una seduta e la sua discussione solo in quella successiva. Tenendo conto del ritmo degli incontri, i tempi medi non possono essere inferiori a 30 gg.

Il nuovo D.L. 89/97, all'art.5, non menziona più, in maniera esplicita, la procedura dei P.M., ma conferisce comunque al Comitato una funzione consultiva anche sulle questioni di "carattere generale" e quindi molto più ampia della precedente. La procedura in parola deve essere intesa come "questione di carattere generale" e pertanto risulta compresa nelle facoltà accordate al nuovo Comitato:

Per questi motivi e considerato che tale tipo di parere rappresenta uno strumento indubbiamente valido ai fini dell'economia della gestione delle autorizzazioni, il Comitato ha individuato una serie di casi che, per affidabilità dei Paesi destinatari o per scarsa sensibilità dei prodotti, non presentano rischi, esprimendo per gli stessi parere favorevole sino a revoca.

Il risultato pratico è che, in termini di tempi tecnici, il rilascio dei provvedimenti è stato significativamente ridotto alla metà e ciò ha consentito alle nostre aziende esportatrici di presentarsi sui mercati internazionali con rinnovata capacità competitiva.

D'altra parte la nuova procedura ha ulteriormente rafforzato il fattore "sicurezza", essendo ora maggiormente concentrata l'attenzione del Comitato Consultivo su tutte le altre questioni.

ATTIVITA' AUTORIZZATIVA

1. Provvedimenti emessi

Nel corso del 1997 il numero dei provvedimenti individuali si è ulteriormente ridotto a causa dell'accresciuto ricorso alle autorizzazioni generali e globali e della consistente liberalizzazione dei controlli avvenuta in seno al Wassenaar Arrangement (settore strategico). Il numero complessivo dei provvedimenti emessi è stato pari a 320.

2. Valore delle esportazioni

I dati che seguono si riferiscono alle autorizzazioni rilasciate e non al loro effettivo utilizzo. Fanno eccezione le autorizzazioni generali e globali, per le quali le aziende hanno l'obbligo di notificare trimestralmente le spedizioni effettuate.

Il valore complessivo delle operazioni autorizzate nel corso del 1997 ha registrato un livello sensibilmente inferiore, per i motivi già detti, rispetto a quello dell'anno precedente, essendo passato dai 1.150 mld del 1996 ai 995 mld del 1997, così ripartiti:

	1997	1996
Autorizzazioni Individuali comprensive dei pareri di massima	591	950
Autorizzazioni globali	149	---
Autorizzazioni generali	256	200
TOTALE	996	1.150

Va tenuto presente che la diminuzione del flusso esportativo è ampiamente compensata dalla costante liberalizzazione del mercato interno europeo in fase avanzata anche nel settore dei beni duali.

3. Distribuzione geografica delle esportazioni autorizzate.

L'area maggiormente interessata alle esportazioni di beni duali è stata ancora quella dei Paesi in via di sviluppo, ma in misura minore rispetto al 1996:

	Valore mld lire TOTALE	Valore mld lire Paesi industrializzati	Valore mld lire Paesi in via di sviluppo
1997	996	448	548
1996	1.150	383	767

La rilevazione statistica rispecchia l'evoluzione liberalizzante delle liste dei prodotti sottoposti a controllo avvenuta nel corso del 1997. L'innalzamento della soglia minima dei parametri tecnici ha sottratto al meccanismo autorizzativo una parte consistente di beni..

4. Distribuzione per categorie di prodotto.

Le autorizzazioni rilasciate nel 1997 hanno interessato soprattutto i settori delle telecomunicazioni, dell'elettronica e delle macchine utensili.

5. Relazione statistica.

In appendice è stata elaborata una dettagliata relazione statistica riferita alle autorizzazioni individuali, globali e generali suddivisa in due parti: la prima riporta i dati, mentre la seconda presenta i relativi grafici.

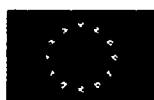
Per una più approfondita analisi delle autorizzazioni rilasciate si rinvia alla citata relazione.

MODULARIO
COMM. EST. 128

MOD. 1

Ministero del Commercio con l'Estero

PARTE STATISTICA DELLA RELAZIONE



Nota introduttiva

Ai fini delle elaborazioni statistiche sono state prese in considerazione le operazioni autorizzate nell' **arco temporale** che va dal dicembre 1996, al novembre del 1997.

Le autorizzazioni rilasciate nel corso del periodo preso in considerazione sono state in effetti più numerose di quelle riportate, ma non sono state prese in considerazione, perché si è trattato di proroghe, ovvero di modifiche di precedenti operazioni che non avevano riflessi sui valori autorizzati, ovvero di autorizzazioni di trasformazione in definitiva di autorizzazioni di temporanea esportazione. In quest'ultimo caso l'autorizzazione di trasformazione non poteva essere presa in considerazione per evitare una duplicazione di dati, in quanto la operazione in temporanea esportazione era stata già inclusa nella relazione dell'anno di riferimento. Parimenti non sono state prese in considerazione le autorizzazioni annullate su richiesta dell'operatore che non abbiano dato luogo ad esportazione sia pure parziali.